

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CANOSIO, il COMUNE DI MARMORA e il CONSORZIO VALLE MAIRA
PER L'APERTURA DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL TURISTA
NEL COMUNE DI MARMORA PER IL PERIODO ESTIVO.

L'anno duemilaventiquattro nel mese di il giorno con la presente Convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge;

Tra

IL COMUNE di CANOSIO, con sede legale in Via Provinciale 3, 12020 Canosio CN- Codice Fiscale n. 00506090042, rappresentata dal Sindaco pro-tempore Sig. Domenico Vallero

e

IL COMUNE DI MARMORA, con sede legale in Borgata Verneti n. 30 12020 Marmora (CN) Codice Fiscale n. 00483290045, rappresentata dal Sindaco pro-tempore Sig. Colombero Dott. Roberto

e

IL CONSORZIO VALLE MAIRA, con sede legale in Consorzio Turistico Valle Maira Piazza XX settembre n 3 Dronero (CN) Codice Fiscale 96089370041 PI IT03844070049 rappresentata dal Presidente Sig. Giovanni Neyrone.

PREMESSO CHE

al fine di garantire il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica locale, i comuni di Canosio e Marmora intendono garantire in via sperimentale l'apertura di un ufficio turistico nell'ambito del territorio di pertinenza;

- a tale ufficio è demandata la completa informazione e promozione al visitatore su quelle che sono le possibilità di offerta turistico-ricettiva della Valle Maira, in particolare del "Vallone di Canosio e Marmora";
- i Comuni di Canosio e Marmora intendono, pertanto, concedere in uso gratuito al Consorzio Valle Maira per il periodo dal 10/07/2024 al 01/09/2024 i locali dell'edificio di proprietà dei Comuni di Canosio e di Marmora, sito in via Provinciale n.4 e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 4 Particella 926 Sub 5, con destinazione di struttura di accoglienza al turista, restando a carico dei Comuni sia le spese per utenze e tasse, sia le spese di manutenzione straordinaria;
- si ritiene che l'attività svolta dal Consorzio Valle Maira, circa la completa informazione e promozione al visitatore su quelle che sono le possibilità di offerta turistico-ricettiva della Valle Maira, in particolare del "Vallone di Canosio e Marmora", sia di assoluta importanza per lo sviluppo turistico di questo territorio;
- i Comuni di Canosio e Marmora concordano sull'opportunità di collocare l'Ufficio Turistico in questa localizzazione più consona alle esigenze e maggiormente rappresentativa per gli obiettivi preposti;
- le rispettive Giunte, con il processo verbale n. ++/++ del Comune di Canosio e n. .. del del Comune di Marmora, hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente le Parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto e scopo della Convenzione

1. I Comuni di Canosio e Marmora, come sopra rappresentati, concedono in uso a titolo gratuito al Consorzio Valle Maira, che, nella persona del Presidente in premessa generalizzato, accetta, i locali posti al piano terra al n.4 di Via Provinciale, e insistenti su una porzione del fabbricato censito al F4 Particella 926 Sub 4 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, meglio risultanti dall'allegata planimetria.
2. Il Consorzio Valle Maira utilizzerà i locali per uso esclusivo di "Ufficio Turistico " con divieto assoluto di cessione anche parziale e di mutamento della destinazione e, per quanto precede, gli stessi verranno consegnati previa redazione, in contraddittorio con il Comune di Marmora, di un verbale di consistenza.
3. I Comuni di Canosio e Marmora, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto 1, mettono a disposizione del Consorzio Valle Maira, ovvero del gestore dell'ufficio turistico dallo stesso individuato, l'Ufficio e il bagno collocato al piano terra, esclusa la sala polivalente adiacente. La disponibilità della sala per eventuali incontri o manifestazioni deve essere richiesta con congruo anticipo presso uno dei due Comuni e la richiesta verrà valutata, da entrambi i Comuni, in base alla disponibilità e alle prenotazioni.
4. Il Consorzio Valle Maira dichiara che i locali oggetto della presente Convenzione verranno utilizzati per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti.
5. Gli arredi, i supporti informatici ed il materiale che verrà collocato nei locali resteranno di proprietà dei Comuni di Canosio e Marmora e/o del Consorzio Turistico in quanto soggetto delegato alla gestione, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 2 – Utenze e tasse

1. Sono interamente a carico dei Comuni di Canosio e Marmora la gestione delle spese relative alle utenze di fornitura dell'energia elettrica e fornitura acqua.

Art. 3 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. In esito alle spese di manutenzione dei locali le Parti stabiliscono che le spese di natura straordinaria fanno carico ai Comuni di Canosio e Marmora, mentre le spese di natura ordinaria restano in capo al Consorzio.
2. Qualora il Consorzio rilevasse che i locali abbisognino di riparazioni, questo è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune di Marmora su cui insiste la struttura.

Art. 4 – Migliorie e modifiche

1. Nessuna modifica e/o aggiunta ai locali ed ai relativi impianti potrà essere apportata dal Consorzio senza che venga acquisito il consenso scritto da parte di entrambi i Comuni, i quali, in caso contrario, se le addizioni e le migliorie dovessero pregiudicare la funzionalità dei locali, potranno richiedere al Consorzio la rimessa in pristino dello stato di fatto. Fatto salvo specifici accordi tra le parti, le spese per le modifiche e/o addizioni predette, che se non potranno essere tolte resteranno di proprietà dei Comuni, saranno a completo carico del Consorzio il quale per le stesse, anche in caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione, avrà nulla a pretendere.
2. I Comuni di Canosio e Marmora autorizzano fin d'ora, previa richiesta agli uffici competenti, l'apposizione di cartelli, di scritte, di insegne, ecc. per la pubblicizzazione del servizio all'utenza, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 5 – Oneri a carico del Consorzio

1. Il Consorzio è costituito, per tutta la durata della presente Convenzione, custode dei locali consegnati, responsabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2051 del Codice Civile e dell'art. 67 del Codice di Procedura Civile e dovrà dare immediata notizia al Concedente della necessità di interventi non a suo carico.
2. Il Consorzio si obbliga ad osservare e a far osservare le disposizioni ed i regolamenti interni per l'uso dell'immobile in cui si trovano i locali consegnati, che siano portati a sua conoscenza.
3. Il Consorzio dovrà munirsi, a proprie spese, dei permessi o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della sua attività, oltre eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di lavori di cui al precedente articolo 4).
4. Il Consorzio si impegna:
 - a) a gestire l'Ufficio Turistico, svolgendo le attività di sportello, d'accoglienza e di informazione turistica, di monitoraggio dell'offerta turistica e ricettiva dell'intera valle secondo il principio della massima imparzialità, senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni, di formazione del pacchetto turistico di Valle, a garantire la gestione del servizio navetta per il Colle del Preit;
 - b) a valutare l'articolazione dell'orario di apertura e chiusura dell'Ufficio Turistico anche in considerazione di necessità espresse dai Comuni,
 - c) a favorire la collaborazione con le Pro-Loco, i Comitati Festeggiamenti e le altre forme di aggregazione locale per una programmazione coordinata degli eventi promozionali e d'animazione a carattere culturale, sportivo, ricreativo e folcloristico;

Art.6 - Responsabilità

1. Il Consorzio è direttamente responsabile verso i Comuni di Canosio e Marmora e verso terzi per qualsiasi danno causato dal suo personale, da soggetti terzi affidatari del servizio di gestione della struttura o dai suoi utenti finali ai locali consegnati o alle parti o cose comuni. Pertanto, il Consorzio risponde direttamente dei danni a persone o cose comunque provocati nell'esecuzione dell'attività di cui è cenno, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del Consorzio da parte di Società Assicuratrici.
2. I Comuni non assumono, inoltre, alcuna responsabilità per i danni che possano derivare alle persone nell'accedere ai locali e/o nel permanere all'interno degli stessi.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione ha durata per il periodo sopra riportato: dal 10/07/2024 al 01/09/2024, trascorso tale periodo i locali dovranno essere lasciati nello stato di fatto in cui sono stati consegnati.

Art. 8 - Recesso

1. La presente Convenzione è da ritenersi risolta di primo diritto con l'obbligo dell'immediato rilascio nell'ipotesi in cui il Consorzio dia ai locali destinazione diversa.
2. Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione. In tal caso il recedente deve darne motivata e formale comunicazione agli altri soggetti sottoscrittori della convenzione. Il recesso ha effetto trascorso un mese dalla comunicazione stessa.

Art. 9 Controversie

1. Per qualunque contestazione che potesse sorgere in merito alla presente Convenzione il Foro competente sarà quello di Cuneo.

Art. 10 Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

La presente convenzione sarà registrata unicamente in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Canosio

IL SINDACO

.....

Per Il Comune di Marmora

IL SINDACO

.....

Il Presidente del Consorzio Valle Maira

IL PRESIDENTE

.....

ALLEGATI: n. 1 Planimetrie locali - schede catastali